

PROV. N. 254
DEL 18-08-95

14

AT



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

RESPONSABILE DIR.: DOTT. FRANCESCO ACERBI

Prot. n.

36479

Riferimento

Allegati n.

OGGETTO:

D.P.R. N.915/82. Terzo lotto della discarica di 1^a cat. per R.S.U. denominata "Cà del Montano 1" in Comune di Pontedell'Olio (PC). Autorizzazione all'attività di smaltimento.

29100 Piacenza, Il

18 AGO. 1995

Corso Garibaldi, 50 - tel. (0523) 7951

Telefax (0523) 326376

Cod. fisc. n. 00233540335

Al Presidente
del Consorzio Ambientale Pedemontano
Via Vittorio Veneto, 78
29028 Pontedell'Olio

Si comunica che nella seduta del 18.8.1995 la Giunta Provinciale, con atto immediatamente eseguibile, ha autorizzato Codesto Consorzio alla gestione dell'impianto in oggetto.

Con successiva nota si provvederà pertanto a trasmettere copia conforme della suddetta delibera.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Dario Squeri)

D.P.R. 10.09.1982 N. 915 E L.R.
12.07.1994 N. 27. AUTORIZZAZIONE
AL CONSORZIO AMBIENTALE
PEDEMONTANO ALLA GESTIONE DEL
3° LOTTO DI DISCARICA DI 1^ CAT.
PER RSU E RSAU DENOMINATA "CA'
DEL MONTANO 1" IN COMUNE DI
PONTEDELL'OLIO (PC).

La Regione Emilia Romagna, con
L.R. 12.07.1994 n. 27 (art. 20), ha
disposto la delega alle Amministrazioni
Provinciali delle funzioni amministrative
di cui agli artt. 6, 10 e 16 del D.P.R.
10.09.1982 n. 915, concernenti lo
smaltimento dei rifiuti solidi.

In particolare compete alle
Province l'approvazione dei progetti
degli impianti e il rilascio delle
autorizzazioni alle attività di smaltimento
dei rifiuti.

Con atto G.P. 30.12.1994 n.1611/12, successivamente modificato con atto G.P.25.01.1995 n.40, l'Amministrazione ha approvato il progetto di variante relativo al secondo (parte) e terzo lotto della discarica di 1^a categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani denominata "Cà del Montano 1", ubicata in Comune di Pontedell'Olio, progetto precedentemente approvato con atto G.P.28.12.1988 n.2035, successivamente integrato con atto G.P.14.05.1992 n.561.

Con nota 2.8.1995 n.231 di prot. il Consorzio Ambientale Pedemontano comunicava la conclusione dei lavori relativi al solo 3° lotto della discarica e chiedeva contestualmente l'autorizzazione a svolgere, in tale lotto, attività di smaltimento rifiuti.

In merito alla suddetta istanza il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ha espresso, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.27/94, con nota 4.8.1995 n.8135 di prot., parere favorevole.

La Conferenza Provinciale per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e speciali nonché tossici e nocivi, di cui all'art. 3 bis della L. 29.10.1987 n.441 ed all'art. 22 della L.R. 12.07 1994 n.27, riunitasi presso l'impianto in oggetto in data 4.8.1995, ha espresso, in merito all'istanza in parola, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere terminati, entro 30 giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti, la chiusura dei tubi guida e l'installazione del castello di supporto citati nella relazione di collaudo funzionale;

2) dovrà essere posizionato, sulla scarpata interessata dall'abbancamento dei rifiuti, un geotessile da 500 gr/mq;

3) la gestione della discarica dovrà avvenire nel rispetto di quanto espressamente indicato nel D.P.R. n.915/82, nella delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, nella Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche normative di settore;

4) dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi di prelievo delle acque installati sui piezometri ed i pozzi presenti perimetralmente alla discarica;

5) l'impianto di discarica dovrà essere provvisto di una recinzione fuori terra di altezza non inferiore a 200 cm, in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate ed agli animali;

6) l'impianto dovrà altresì essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

7) dovrà essere limitata il più possibile la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici;

8) si dovrà procedere, per ragioni di successiva stabilità, ad una compattazione continua del rifiuto per raggiungere un rapporto di peso/volume di almeno 7 q.li/mc;

9) si dovrà provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto compattato con uno strato di almeno 10 cm di terreno o all'adozione di sistemi analoghi di uguale efficacia;

10) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall'avvio del conferimento rifiuti e successivamente almeno trimestralmente, nel periodo primaverile-autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione;

11) è fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica, nonchè di effettuare la cernita manuale dei rifiuti medesimi;

12) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico con l'annotazione della provenienza dei rifiuti stoccati, delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti stessi;

13) dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione che attesti i quantitativi ed il corretto smaltimento del percolato prodotto;

14) trimestralmente dovranno essere prodotte all'Amministrazione Provinciale e all'Ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale copia dei risultati analitici relativi alla caratterizzazione qualitativa del percolato prodotto nonchè delle acque sotterranee prelevate da tutti i pozzi e piezometri di presidio all'impianto; su questi ultimi dovrà altresì essere rilevato mensilmente il livello piezometrico;

15) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato ed il sistema di raccolta del biogas dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica, ed a carico del gestore di quest'ultima, per un periodo non inferiore a 15 anni;

16) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10 anni dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che nel caso di specie si ritiene applicabile l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui all'art. 24 del Decreto n.324/91, si propone di sottoporre alla Giunta il seguente dispositivo di deliberazione:

a) autorizzare il Consorzio Ambientale Pedemontano, avente sede in via V.Veneto, 78 di Pontedell'Olio (PC) alla gestione del 3° lotto della discarica di 1^a categoria denominata "Cà del Montano 1", ubicata in Comune di Pontedell'Olio, la cui realizzazione è stata precedentemente approvata con atto G.P.30.12.1994 n.1611/12, così come modificata con atto G.P. 25.1.1995 n.40, consentendo lo smaltimento dei R.S.U. e R.S.A.U. prodotti dai Comuni consortili, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso lo smaltimento in discarica è quella dei rifiuti solidi urbani di cui al 3° comma dell'art.2 del D.P.R.n.915/82;

- 2) ferma la capacità massima dell'impianto in oggetto pari a 33.000 mc, il quantitativo massimo di rifiuti conferibili giornalmente non potrà superare gli 800 q.li;
- 3) dovranno essere terminati, entro 30 giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti, la chiusura dei tubi guida e l'installazione del castello di supporto citati nella relazione di collaudo funzionale;
- 4) dovrà essere posizionato, sulla scarpata interessata dall'abbancamento dei rifiuti, un geotessile da 500 gr/mq;
- 5) dovranno essere stabilite delle fasce orarie per il conferimento dei rifiuti in discarica al fine di minimizzare il disagio provocato dal trasporto dei rifiuti sulla viabilità di accesso all'impianto;
- 6) la gestione della discarica dovrà avvenire nel rispetto di quanto espressamente indicato nel D.P.R. n.915/82, nella delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, nella Legge regionale n.27/94 e in altre specifiche normative di settore;
- 7) dovranno essere mantenuti in efficienza i sistemi di prelievo delle acque installati sui piezometri ed i pozzi presenti perimetralmente alla discarica;
- 8) l'impianto di discarica dovrà essere provvisto di una recinzione fuori terra di altezza non inferiore a 200 cm, in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate ed agli animali;
- 9) l'impianto dovrà altresì essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- 10) dovrà essere limitata il più possibile la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici;
- 11) si dovrà procedere, per ragioni di successiva stabilità, ad una compattazione continua del rifiuto per raggiungere un rapporto di peso/volume di almeno 7 q.li/mc;
- 12) si dovrà provvedere alla ricopertura giornaliera del rifiuto compattato con uno strato di almeno 10 cm di terreno o all'adozione di sistemi analoghi di uguale efficacia;
- 13) dovranno essere effettuate, entro il primo mese dall'avvio del conferimento rifiuti e successivamente almeno trimestralmente, nel periodo primaverile-autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione;
- 14) è fatto assoluto divieto di bruciare i rifiuti disposti in discarica, nonchè di effettuare la cernita manuale dei rifiuti medesimi;
- 15) dovranno essere tenuti registri giornalieri di carico e scarico con l'annotazione della provenienza dei rifiuti stoccati, delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti stessi;

- 16) dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione che attesti i quantitativi ed il corretto smaltimento del percolato prodotto;
 - 17) trimestralmente dovranno essere prodotte all'Amministrazione Provinciale e all'Ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale copia dei risultati analitici relativi alla caratterizzazione qualitativa del percolato prodotto nonché delle acque sotterranee prelevate da tutti i pozzi e piezometri di presidio all'impianto; su questi ultimi dovrà altresì essere rilevato mensilmente il livello piezometrico;
 - 18) i sistemi di drenaggio e captazione del percolato ed il sistema di raccolta del biogas dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica, ed a carico del gestore di quest'ultima, per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - 19) in tutto il periodo di conduzione della discarica e per i successivi 10 anni dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche.
- b) di limitare la durata della presente autorizzazione al 31.12.1997 e fissare nel 31.12.1998 la data per la realizzazione del piano di recupero e valorizzazione dell'area;
 - c) dare atto che le prescrizioni di cui alla precedente lettera a) sostituiscono integralmente, limitatamente all'attività di smaltimento presso il 3° lotto di discarica, le prescrizioni attinenti la gestione precedentemente impartite con atti G.P. 28.12.1988 n.2035, G.P.14.5.1992 n.561, G.P.30.12.1992 n.1776/12 e G.P.15.2.1993 n.203/2;
 - c) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire un immediato avvio dell'attività di smaltimento stante la situazione di emergenza verificatasi nel settore;

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa Torselli Adalgisa)

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione come sopra formulata.
Piacenza, lì

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Dott.Francesco Acerbi)